

N. 02016/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00958/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 958 del 2022, proposto da: Alfea S.p.A. Società Pisana per Le Corse dei Cavalli, Federazione Ippodromi D'Italia Federippodromi, Hippogroup Roma Capannelle S.r.l., Hippogroup Cesenate Spa, Hippogroup Torinese Spa, Ippomed S.r.l. A Socio Unico, Nordest Ippodromi Spa, Merano Galoppo S.r.l., San Felice S.r.l., Unione Nazionale Ippodromi – U.N.I., Varesina Spa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Largajolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dello Schema di Disciplinare per l'offerta e la raccolta delle scommesse ippiche sulle corse dei cavalli da parte delle società di corse (e suoi allegati tutti), notificati via pec in data 25.11.2021, limitatamente alla parte in cui prevede una diversa regolamentazione del rapporto concessorio (oneri e canoni aggiuntivi) con le società di corse che gestiscono gli ippodromi italiani;
- in quanto possa occorrere e nei limiti di cui sopra, la Determinazione Direttoriale ADM prot. 439285 del 22.11.202, che ha adottato ed approvato il predetto disciplinare;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe e depositato in data 2.2.2022, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale per l'annullamento:

- dello Schema di Disciplinare per l'offerta e la raccolta delle scommesse ippiche sulle corse dei cavalli da parte delle società di corse (e suoi allegati tutti), notificati via pec in data 25.11.2021, limitatamente alla parte in cui prevede una diversa regolamentazione del rapporto concessorio (oneri e canoni aggiuntivi) con le società di corse che gestiscono gli ippodromi italiani;

- in quanto possa occorrere e nei limiti di cui sopra, la Determinazione Direttoriale ADM prot. 439285 del 22.11.202, che ha adottato ed approvato il predetto disciplinare;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

2. Con la presente iniziativa processuale gli odierni ricorrenti (composti in parte da società che gestiscono, in virtù di concessione, gli ippodromi in Italia e in parte dalle relative associazioni di categoria) avversano la determinazione (ed i relativi allegati) con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha sottomesso alle società che gestiscono gli ippodromi (cd. società di corse) e le scommesse al loro interno, lo schema di disciplinare da sottoscrivere per accettazione, regolante ex novo il rapporto concessorio, in dichiarata attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Parte ricorrente sostiene che, per effetto del nuovo schema di disciplinare, l'Agenzia resistente intenda, in modo tacito, derogare alla privativa assicurata dall'art.2, co.4 D.p.r. n.169/98 alle società di corse per l'esercizio delle scommesse all'interno degli ippodromi. Parallelamente, i ricorrenti avversano talune clausole recate dal predetto disciplinare, nella misura in cui si prevede, in discontinuità con il previgente regime, l'onerosità della proroga e la richiesta di pagamento di un canone, l'obbligo del possesso della certificazione di qualità, ecc.

4. Le Amministrazioni erariali intimate si costituivano in giudizio, in data 18.3.2022, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni difensive successivamente versate in atti a cura dell'Avvocatura Generale dello Stato.

5. Seguiva la presentazione, a cura delle parti costituite, di memorie difensive ex art.73, co.1 cpa.

6. All'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la causa è stata quindi

trattenuta in decisione.

7. Data la manifesta infondatezza del ricorso (per quanto di seguito esposto), il Collegio ritiene di prescindere dall'esame delle eccezioni in rito formulate dalla difesa erariale.

L'operato dell'Agenzia resistente è legittimo, in quanto attuativo della previsione recata dall'art.1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui “Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse di cavalli previa sottoscrizione di un apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei criteri e dei principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico”.

La disposizione in questione, pur non modificando il regime di riserva alle società di corse per le scommesse all'interno degli ippodromi, configurato dall'art.2, co,4 D.p.r. n.169/98, introduce il principio dell'omogeneità delle condizioni generali che regolano il rapporto concessorio delle società di corse rispetto a quelle degli altri concessionari di raccolta delle scommesse.

Ebbene, sulla base della complessiva prospettazione dei fatti e delle questioni sottese, la parte ricorrente non ha efficacemente confutato quanto asserito dalla difesa erariale, ossia che il disciplinare non intacca il regime di riserva nelle scommesse all'interno degli ippodromi (anzi amplia la possibilità di raccolta per le società di corse) e, soprattutto, che la richiesta di un canone (unitamente alle restanti previsioni oggetto di contestazione) è in linea con le condizioni di concessione praticate alla generalità dei concessionari che raccolgono scommesse, in armonia con il principio di parità di trattamento stabilito dall'art.1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. Per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Le spese di giudizio possono seguono l'ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti delle Amministrazioni intimate, per venire liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti di cui in epigrafe, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Igor Nobile

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio